



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N° 13 del 29-01-2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 11:00, nella sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
Genzini Silvia	Sindaco	Presente
Dimone Fabrizio	Vice Sindaco	Presente
Madurini Roberto	Assessore	Presente
Presenti 3 Assenti 0		

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Pieve San Giacomo:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con propria deliberazione di unta Comunale n. 6 del 26.01.2007 con decorrenza dal 01.01.2007 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 04.06.2012 con decorrenza dal 01.01.2012 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTI:

- l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.
- l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con le sopra citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2007 e n. 26 del 04.06.2012, sono intese prorogate di anno in anno;
- la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza

degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

RILEVATO:

- che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;
- che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

RITENUTO necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:
"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

DATO ATTO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.”;

VERIFICATO che il Comune di PIEVE SAN GIACOMO al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 1596 e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D. Lgs. 507/1993 che testualmente recita:” In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: ”*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTI, inoltre:

- il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;
- l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: “*L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.*”;

RITENUTO di approvare la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto Allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

RITENUTO, inoltre, necessario, in ragione delle vicende normative che stanno caratterizzando la quantificazione dell'importo dovuto per l'anno 2019, prorogare il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale permanente, dal 31 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione definitiva per le somme dovute sul 2019, sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione di legge in ragione dell'importo dovuto;

RICHIAMATI:

- il capo I del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' premesso;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI DETERMINARE, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di PIEVE SAN GIACOMO, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetto Allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI PROROGARE il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale a carattere permanente dovuta per l'anno 2019, dal 31 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che accedono alla dilazione in ragione dell'importo dovuto;
- 4) DI DARE ATTO che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 5) DI TRASMETTERE a mezzo PEC copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;

- 6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 7) DI DARE ATTO che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Privacy”;
- 8) DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
- 9) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 29-01-2019

Oggetto : **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 29-01-2019

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 29-01-2019

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Sabrina Leni

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Silvia Genzini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione

() è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

() ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari

Pieve San Giacomo, 04-02-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .04-02-2019..... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 15-02-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 13 del 29.01.2019

Il Sindaco

Silvia Genzini



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Comune di Pieve San Giacomo (CR) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

comprehensive dell'aumento di Euro. 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/2001

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

	Sup. FINO a 1 mq.	Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	11,362	17,043 al mq.	25,564 al mq.	34,086 al mq.
LOCANDINE (fino a 1 mq.) cadauna:				
1 mese	1,136	1,704 al mq.	2,556 al mq.	3,408 al mq.
2 mesi	2,272	3,408 al mq.	5,112 al mq.	6,817 al mq.
3 mesi	3,408	5,112 al mq.	7,669 al mq.	10,225 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

	Sup. FINO a 1 mq.	Sup. OLTRE 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	22,724	34,086 al mq.	42,607 al mq.	51,129 al mq.
1 mese	2,272	3,408 al mq.	4,260 al mq.	5,112 al mq.
2 mesi	4,544	6,817 al mq.	8,521 al mq.	10,225 al mq.
3 mesi	6,817	10,225 al mq.	12,782 al mq.	15,338 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,065 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

6,197 per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

17,043 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZO SUPERIORE AI 30 QUINTALI

74,369

RIMORCHIO

74,369

AUTOMEZZO INFERIORE AI 30 QUINTALI

49,579

RIMORCHIO

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO
OLTRE IL 30° GIORNO

2,065 al giorno
1,032 al giorno

AEREO MOBILI

49,579 al giorno

PALLONI FRENATI

24,789 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

	FINO a 1 mq.	OLTRE 1 mq.
Annuale	33,053	49,579 al mq.

Comune di Pieve San Giacomo (CR) - Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni OLTRE 1 mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,548** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,4648**

>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
-------------------------------	----------

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,032** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,3099**

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |